

Gazzetta ufficiale

C 305

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno

30 agosto 2018

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 305/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8970 — Sumitomo/Parkwind/Northwester2) ⁽¹⁾	1
2018/C 305/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8879 — JERA Trading/LNG Optimisation) ⁽¹⁾	1

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 305/03	Tassi di cambio dell'euro	2
2018/C 305/04	Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea	3
2018/C 305/05	Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea	4
2018/C 305/06	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	6

Garante europeo della protezione dei dati

2018/C 305/07	Sintesi del parere sulla proposta di rifusione della direttiva relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico	7
---------------	--	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 305/08	Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Istituzione di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea ⁽¹⁾	10
2018/C 305/09	Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Modifica degli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea ⁽¹⁾	11
2018/C 305/10	Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ⁽¹⁾	12

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato permanente degli Stati EFTA

2018/C 305/11	Sostanze pericolose — Elenco delle decisioni di autorizzazione adottate dagli Stati EFTA — SEE a norma dell'articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) nel secondo semestre del 2017	13
2018/C 305/12	Medicinali — Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione concesse dagli Stati SEE-EFTA per la seconda metà del 2017	15

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2018/C 305/13	Bando di concorso generale	34
---------------	----------------------------------	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2018/C 305/14	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9072 — KKR/Altice/SFR Filiale) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	35
---------------	--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8970 — Sumitomo/Parkwind/Northwester2)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 305/01)

Il 30 luglio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8970. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

29 agosto 2018

(2018/C 305/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1660	CAD	dollari canadesi	1,5093
JPY	yen giapponesi	129,73	HKD	dollari di Hong Kong	9,1524
DKK	corone danesi	7,4571	NZD	dollari neozelandesi	1,7413
GBP	sterline inglesi	0,90500	SGD	dollari di Singapore	1,5941
SEK	corone svedesi	10,6923	KRW	won sudcoreani	1 299,27
CHF	franchi svizzeri	1,1385	ZAR	rand sudafricani	16,8176
ISK	corone islandesi	124,90	CNY	renminbi Yuan cinese	7,9626
NOK	corone norvegesi	9,7475	HRK	kuna croata	7,4370
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	17 087,73
CZK	corone ceche	25,745	MYR	ringgit malese	4,8076
HUF	fiorini ungheresi	324,63	PHP	peso filippino	62,375
PLN	zloty polacchi	4,2838	RUB	rublo russo	79,4075
RON	leu rumeni	4,6417	THB	baht thailandese	38,140
TRY	lire turche	7,5236	BRL	real brasiliano	4,8451
AUD	dollari australiani	1,5989	MXN	peso messicano	22,3252
			INR	rupia indiana	82,3405

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

(2018/C 305/04)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea ⁽²⁾ sono così modificate:

Pagina 379

9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti

Dopo il testo esistente è inserito il testo seguente:

«Ai fini della presente voce, ogni riferimento al bambù si applica unicamente alle materie vegetali della voce 1401. Viceversa, ai fini della presente voce, ogni riferimento al legno si applica anche alle tavole di bambù della voce 4412 [cfr. anche la nota 1 b) e la nota 6 del capitolo 44].»

9403 Altri mobili e loro parti

Dopo il testo esistente è inserito il paragrafo seguente:

«Si applica mutatis mutandis la nota esplicativa della voce 9401 relativa ai riferimenti al bambù e al legno.»

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

(2018/C 305/05)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea ⁽²⁾ sono così modificate:

Pagina 379

9403 Altri mobili e loro parti

Dopo il testo esistente è inserito il testo seguente:

«Questa voce non include “supporti per l'esposizione di informazioni” quali “cartelli per esterni” e “espositori avvolgibili”.

Essi devono essere classificati in altre voci della nomenclatura nelle quali siano più specificamente inclusi (ad esempio, i cartelli per esterni con superfici di lavagna per scrivere o disegnare corrispondenti ai prodotti di cui alla voce 9610) o in base al loro materiale costitutivo:


- a) in una voce che comprenda specificamente detti articoli (ad esempio, i cartelli di metallo comune corrispondenti ai prodotti di cui alla voce 8310 sono classificati in tale voce), o
- b) in una voce che comprenda vari articoli del medesimo materiale (ad esempio, la voce 3926 o la voce 7616).

Esempio di cartello per esterni da classificare nella voce 9610:



Cartello per esterni con superficie di lavagna.

Esempio di cartello per esterni da classificare nella voce 8310:



Cartello per esterni costituito esclusivamente da metallo comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.

Esempi di “supporti per l'esposizione di informazioni” da classificare in base al materiale costitutivo in una voce che comprenda vari articoli del medesimo materiale:




Base di materia plastica dura, parte superiore con cornice di alluminio e un foglio di materia plastica al centro, coperto da una pellicola di PVC trasparente su entrambi i lati.

Voce 7616 (il carattere essenziale è conferito dalla cornice in alluminio).



Base e cornice di alluminio con attacchi di gomma e pellicole di PVC trasparente che coprono un foglio di carta.

Voce 7616 (il carattere essenziale è conferito dalla cornice in alluminio).



Pannello centrale di materia plastica fissato su cinque bacchette (aste) di lunghezza pressoché identica, anch'esse di materia plastica, che possono essere inclinate in diverse direzioni. Quattro di esse presentano un gancio di materia plastica all'estremità, mentre sulla quinta è fissato un tappo di materia plastica.

Voce 3926 (l'articolo è costituito esclusivamente da materie plastiche).»

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2018/C 305/06)

*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da due euro emessa dal Lussemburgo e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ⁽²⁾, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da due euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da due euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Lussemburgo

Oggetto della commemorazione: 75° anniversario della morte del Granduca Guillaume I.

Descrizione del disegno: La parte destra del disegno rappresenta l'effigie di sua Altezza reale, il Granduca Henri, rivolto a sinistra mentre la parte sinistra rappresenta l'effigie di sua altezza reale il Granduca Guillaume I. Le date «1772-1843» e il nome «Guillaume Ier» figurano verticalmente tra le due effigi. Il testo «LUXEMBOURG» e la menzione dell'anno «2018» figurano nella parte inferiore.

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura stimata: 500 000

Data di emissione: settembre 2018

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere sulla proposta di rifusione della direttiva relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2018/C 305/07)

La direttiva sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (direttiva PSI) mira ad agevolare il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico in tutta l'Unione europea, armonizzando le condizioni di base che mettono l'informazione del settore pubblico a disposizione dei riutilizzatori nell'intento di promuovere lo sviluppo dei prodotti e dei servizi comunitari basati su tale informazione ed evitare le distorsioni della concorrenza.

Con le nuove disposizioni, l'ambito di applicazione della direttiva viene esteso ai documenti in possesso delle imprese pubbliche attive nei settori sulle procedure d'appalto, quali gli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. Inoltre, si applica ai documenti in possesso delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico, nella misura in cui tali documenti siano stati prodotti nell'ambito di servizi di interesse generale. In aggiunta, il campo di applicazione della direttiva sarà anche esteso a specifici dati della ricerca, quali i risultati dei processi di raccolta di informazioni scientifiche.

Il parere verte su specifiche raccomandazioni per chiarire meglio il rapporto e la coerenza della direttiva PSI con le altre deroghe del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e sul riferimento alla normativa applicabile sulla protezione dei dati. In più, prevede ulteriori raccomandazioni sull'anonimizzazione e il suo rapporto con i costi e la protezione dei dati, concentrandosi anche su una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e al contempo tenendo in considerazione una politica di riutilizzo accettabile.

Con questo parere sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sviluppa il lavoro svolto finora sul «Good Big Data» (la condivisione dei dati basata sui valori dell'UE) e in particolare sui pareri e le osservazioni formali del GEPD formulati in precedenza, coerentemente con la nostra pratica relativa ai casi di controllo. Inoltre, evidenziamo le questioni che hanno bisogno di armonizzazione a livello di UE, di modo che la rifusione della direttiva PSI colga i benefici previsti.

Nell'ambito dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), della proposta, il GEPD raccomanda di chiarire meglio il rapporto e la coerenza dell'informazione del settore pubblico con il GDPR formulando un suggerimento di carattere redazionale.

Inoltre, il GEPD suggerisce di reintrodurre la specifica disposizione dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2013/37/UE nelle disposizioni principali della direttiva e di precisare chiaramente nella proposta che si applica la definizione di «dati personali» a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del GDPR. Il GEPD raccomanda inoltre di accogliere il riferimento all'autorità di controllo istituita dall'articolo 51 del GDPR ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della proposta.

Il GEPD raccomanda anche di favorire l'uso dell'anonimizzazione, inserendo un riferimento alle «informazioni anonime» nel testo legislativo ed estendendo la portata degli enti che hanno diritto a includere i costi di anonimizzazione nei costi che possono essere addebitati ai riutilizzatori.

Come ultima raccomandazione, il GEPD suggerisce di fornire valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati per determinati settori che trattano dati sensibili, quali il settore della sanità, sulle quali il licenziante dovrebbe basare la sua decisione e conseguentemente tenere in debito conto le condizioni di riutilizzo.

1. INTRODUZIONE E CONTESTO

1. Il 25 aprile 2018, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2013/37/UE (in seguito al riesame della direttiva 2003/98/CE) relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (la «proposta»). La proposta fa parte dell'iniziativa del pacchetto «Dati» del 2018, che comprende anche altri documenti importanti: i) una comunicazione della Commissione intitolata «Verso uno spazio comune europeo dei dati» (la «comunicazione»); ii) orientamenti sulla condivisione dei dati del settore privato, sotto forma di documento di lavoro dei servizi («orientamenti»); e iii) una valutazione della direttiva PSI.

2. L'obiettivo della proposta è aggiornare e modificare il testo attuale della direttiva 2013/37/UE e della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (la direttiva PSI).
3. La revisione della direttiva è una delle tre misure proposte dalla Commissione verso uno spazio comune dei dati nell'UE (si veda la comunicazione quadro della Commissione COM (2018) 232, in appresso «la comunicazione»), insieme agli orientamenti sulla condivisione dei dati del settore privato [...] e all'aggiornamento della raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione [...].
4. Nel proporre di emendare la direttiva PSI, la Commissione europea mira ad agevolare il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, come i dati legali, i dati relativi al traffico, i dati meteorologici, i dati economici e finanziari, in tutta l'Unione europea, armonizzando le condizioni di base alle quali l'informazione del settore pubblico è messa a disposizione dei riutilizzatori nell'intento di promuovere lo sviluppo dei prodotti e dei servizi comunitari basati su tale informazione ed evitare le distorsioni della concorrenza.
5. In particolare, l'obiettivo generale della proposta deve essere in linea con gli obiettivi della Strategia per il mercato unico digitale. La proposta mira a potenziare gli effetti della direttiva tramite il rafforzamento di determinate disposizioni e la loro modifica in modo adeguato al fine di accrescere la quantità di dati del settore pubblico disponibili a fini di riutilizzo. In particolare l'iniziativa intende anche rafforzare la posizione delle PMI sul mercato dei dati, garantendo una concorrenza più equa e un accesso più agevole ai mercati, insieme alla promozione dell'innovazione transfrontaliera.
6. Le nuove disposizioni pertinenti della direttiva comprendono l'estensione del suo ambito di applicazione ai documenti in possesso delle imprese pubbliche attive nei settori sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. Inoltre, si applica ai documenti in possesso delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico, nella misura in cui tali documenti siano stati prodotti nell'ambito di servizi di interesse generale. Il campo di applicazione della proposta sarà anche esteso a specifici dati della ricerca, quali i risultati dei processi di raccolta di informazioni scientifiche (ad es. esperimenti e indagini). La proposta nella pratica «(...) definisce invece un quadro orizzontale che assicura un livello minimo di armonizzazione delle condizioni di riutilizzo in tutti i campi e in tutti i settori.»⁽¹⁾
7. Il GEPD rileva con soddisfazione che, secondo la Commissione europea, la rifusione della direttiva PSI intende promuovere il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, come sottolineato nella comunicazione, «riducendo le barriere all'ingresso nel mercato, in particolare per le imprese di piccole e medie dimensioni; minimizzando il rischio di un eccessivo vantaggio per il precursore, che va a beneficio di grandi aziende e limita perciò il numero dei potenziali riutilizzatori dei dati in questione; aumentando le opportunità commerciali, favorendo la pubblicazione di dati dinamici e l'adozione di interfacce per programmi applicativi (API).»⁽²⁾
8. La direttiva PSI rientra nella visione dell'UE sulla promozione dei «Good Big Data». L'informazione del settore pubblico è una fonte principale della «materia prima» dei Big Data del mercato unico digitale. L'uso intelligente dei dati, incluso il suo trattamento tramite l'intelligenza artificiale, può avere effetti di trasformazione in tutti i settori dell'economia.
9. Già nel settembre 2016 il GEPD, con il *parere sull'applicazione coerente dei diritti fondamentali nell'era dei Big Data*⁽³⁾, ha formulato una strategia per plasmare un ciberspazio dell'UE sulla base dei suoi valori, ponendo l'accento su questioni come la concentrazione del mercato e il potere informativo, oltre che un mercato debole per le tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata (PET), quali misure per ridurre al minimo il trattamento dei dati personali senza perdere la funzionalità di un prodotto o di un servizio (sulla base del principio della «privacy by design»⁽⁴⁾ e della «privacy by default»).
10. Inoltre, il GEPD desidera ricordare la rilevanza per la protezione dei dati dei principi chiave che, secondo la Commissione europea, dovrebbero essere rispettati nel contesto del riutilizzo dei dati, ossia: i) minimizzazione del lock-in dei dati e garanzia di una concorrenza non falsata; ii) trasparenza e partecipazione sociale ai fini del riutilizzo nei confronti dei cittadini/persone interessate, nonché trasparenza e chiara definizione degli obiettivi tra il licenziante e i licenziatari; iii) valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e garanzie appropriate di protezione dei dati per il riutilizzo (secondo il principio del «non nuocere» dal punto di vista della protezione dei dati).
11. Sebbene consultato informalmente dalla Commissione, il GEPD non è stato consultato formalmente, come previsto dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001. Il parere si basa pertanto sull'articolo 41, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Il GEPD raccomanda di inserire un riferimento al presente parere nel preambolo dello strumento adottato.

⁽¹⁾ Esposizione della motivazione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione), pag. 3.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso uno spazio comune europeo dei dati», pag. 5.

⁽³⁾ https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-23_bigdata_opinion_en.pdf, sul riutilizzo pag. 9.

⁽⁴⁾ Parere del Garante europeo della protezione dei dati 5/2018 — Parere preliminare sulla privacy by design.

7. CONCLUSIONE

Pertanto, il GEPD raccomanda:

- di modificare l'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), della proposta e fornire una specifica formulazione sulla differenza tra «documenti» e «parti di documenti» a cui la direttiva PSI non si applicherebbe per motivi di protezione dei dati,
- di accogliere il riferimento all'autorità di controllo istituita dall'articolo 51 del GDPR ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della proposta per rafforzare ulteriormente il legame tra il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e la protezione dei dati personali,
- di reintrodurre la specifica disposizione relativa alla normativa applicabile sulla protezione dei dati attualmente inserita nell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2013/37/UE, nella parte sostanziale della proposta (incluso il necessario aggiornamento dei riferimenti agli strumenti giuridici attualmente in vigore);
- di concentrarsi ulteriormente sull'uso dell'anonimizzazione nel contesto del riutilizzo dell'informazione del settore pubblico inserendo un riferimento alle «informazioni anonime» nel testo legislativo ed estendendo la portata degli enti che hanno diritto a includere i costi di anonimizzazione nei costi che possono essere addebitati ai riutilizzatori,
- di precisare chiaramente nella proposta che si applica la definizione di «dati personali» a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del GDPR,
- di fornire valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati per determinati settori che trattano dati sensibili, quali il settore della sanità, sulle quali il licenziante dovrebbe basare la sua decisione e conseguentemente tenere in debito conto le condizioni di riutilizzo,
- come ultima osservazione nel formulare le presenti raccomandazioni, il GEPD sottolinea la rilevanza per la protezione dei dati dei seguenti principi chiave, i quali, secondo la Commissione, dovrebbero essere rispettati nel contesto del riutilizzo dei dati, ossia:
 - (i) minimizzazione del lock-in dei dati e garanzia di una concorrenza non falsata,
 - (ii) trasparenza e partecipazione sociale ai fini del riutilizzo *nei confronti dei* cittadini/delle persone interessate, nonché trasparenza e chiara definizione degli obiettivi tra il licenziante e i licenziatari,
 - (iii) valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e garanzie appropriate di protezione dei dati per il riutilizzo (secondo il principio del «non nuocere» dal punto di vista della protezione dei dati).

Bruxelles, 10 luglio 2018.

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo della protezione dei dati

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Istituzione di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 305/08)

Stato membro	Portogallo
Rotta interessata	Bragança — Vila Real — Viseu — Cascais — Portimão — Cascais — Viseu — Vila Real — Bragança
Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico	Dal 23 dicembre 2018
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata all'onere di servizio pubblico	Tutti i documenti sono disponibili all'indirizzo: http://www.saphety.com Per ulteriori informazioni contattare: Ministério do Planeamento e das Infraestruturas Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas Av. Barbosa do Bocage n. 5 – 2.º andar 1049-039 Lisboa PORTUGAL Email: gab.infraestruturas@mpi.gov.pt

Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Modifica degli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 305/09)

Stato membro	Regno Unito
Rotta interessata	Oban — Coll Oban — Colonsay Oban — Tiree Coll — Tiree
Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico	2 marzo 2007
Data di entrata in vigore delle modifiche	16 maggio 2019
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata all'onere di servizio pubblico	Tutti i documenti saranno disponibili sul sito: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk Per ulteriori informazioni contattare: Argyll and Bute Council Council Offices Kilmory Lochgiphead Argyll and Bute Council PA31 8RT Scotland UNITED KINGDOM Tel. +44 1546604239 Referente: Christine Todd Email: Christine.Todd@argyll-bute.gov.uk

Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 305/10)

Stato membro	Regno Unito
Rotta interessata	Oban — Coll Oban — Colonsay Oban — Tiree Coll — Tiree
Periodo di validità del contratto	16 maggio 2019 – 15 maggio 2022
Termine ultimo per la presentazione delle candidature e delle offerte	19 novembre 2018
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d'appalto e all'onere di servizio pubblico	Tutti i documenti saranno disponibili sul sito: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk Per ulteriori informazioni contattare: Argyll and Bute Council Council Offices Kilmory Lochgiphead Argyll and Bute Council PA31 8RT Scotland UNITED KINGDOM Tel. +44 1546604239 Referente: Christine Todd Email: Christine.Todd@argyll-bute.gov.uk

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

Sostanze pericolose — Elenco delle decisioni di autorizzazione adottate dagli Stati EFTA — SEE a norma dell'articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) nel secondo semestre del 2017

(2018/C 305/11)

Sottocomitato I sulla libera circolazione delle merci**All'attenzione del comitato misto SEE**

In riferimento alla decisione n. 25/2008 del Comitato misto SEE del 14 marzo 2008, il Comitato misto SEE è invitato a prendere nota, nella riunione del venerdì 27 aprile 2018, dei seguenti elenchi riguardanti le decisioni di autorizzazione adottate a norma dell'articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) nel periodo 1° luglio — domenica 31 dicembre 2017.

ALLEGATO

Elenco delle decisioni di autorizzazione

Nel periodo 1° luglio — domenica 31 dicembre 2017 gli Stati SEE — EFTA hanno adottato le seguenti decisioni di autorizzazione a norma dell'articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH):

Denominazione della sostanza	Decisione della Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006	Paese	Data della decisione
Dicromato di ammonio	C(2017) 3237	Islanda	7.7.2017
Dicromato di sodio	C(2017) 3453	Islanda	7.7.2017
Dicromato di sodio	C(2017) 3764	Islanda	7.7.2017
Dicromato di sodio	C(2017) 3765	Islanda	7.7.2017
Dicromato di sodio	C(2017) 3801	Islanda	7.7.2017
Dicromato di sodio	C(2017) 3806	Islanda	7.7.2017
Dicromato di sodio	C(2017) 3816	Islanda	7.7.2017
1,2-dicloroetano	C(2017) 3821	Islanda	7.7.2017
Dicromato di potassio	C(2017) 3910	Islanda	7.7.2017
Triossido di cromo e tris(cromato) di dicromo	C(2017) 5001	Islanda	5.10.2017
Triossido di cromo e tris(cromato) di dicromo	C(2017) 5001	Liechtenstein	4.9.2017
Triossido di cromo e tris(cromato) di dicromo	C(2017) 5001	Norvegia	18.8.2017
Bis(2-metossietil) etere (diglime)	C(2017) 5025	Islanda	5.10.2017
Bis(2-metossietil) etere (diglime)	C(2017) 5025	Liechtenstein	4.9.2017
Bis(2-metossietil) etere (diglime)	C(2017) 5025	Norvegia	18.8.2017
Cromato di piombo	C(2017) 5012	Islanda	5.10.2017
Cromato di piombo	C(2017) 5012	Liechtenstein	4.9.2017
Cromato di piombo	C(2017) 5012	Norvegia	18.8.2017
Triossido di cromo	C(2017) 5880	Islanda	5.10.2017
Triossido di cromo	C(2017) 5880	Liechtenstein	20.9.2017
Triossido di cromo	C(2017) 5880	Norvegia	25.9.2017
Triossido di cromo	C(2017) 6727	Islanda	9.11.2017
Triossido di cromo	C(2017) 6727	Liechtenstein	25.10.2017
Triossido di cromo	C(2017) 6727	Norvegia	8.11.2017

**Medicinali — Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione concesse dagli Stati SEE-EFTA
per la seconda metà del 2017**

(2018/C 305/12)

Sottocomitato I sulla libera circolazione delle merci

All'attenzione del comitato misto SEE

In riferimento alla decisione n. 74/1999 del comitato misto SEE del 28 maggio 1999, il comitato misto SEE è invitato a prendere nota, nella riunione del 23 marzo 2018, dei seguenti elenchi riguardanti le autorizzazioni di commercializzazione di medicinali nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2017:

Allegato I Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione nuove

Allegato II Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione rinnovate

Allegato III Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione prorogate

Allegato IV Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione revocate

Allegato V Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione sospese

—

ALLEGATO I

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione nuove

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rilasciate negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2017:

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/02/226	InductOs	Islanda	18.8.2017
EU/1/15/999	Zykadia (passaggio ad AIC non soggetta a condizioni)	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/16/1138	Venclyxto	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/16/1155	Kyntheum	Islanda	16.8.2017
EU/1/16/1155	Kyntheum	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/16/1155	Kyntheum	Norvegia	14.8.2017
EU/1/17/1179	Veltassa	Islanda	11.8.2017
EU/1/17/1179	Veltassa	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/17/1179	Veltassa	Norvegia	9.8.2017
EU/1/17/1181	Spherox	Islanda	24.7.2017
EU/1/17/1181	Spherox	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/17/1181	Spherox	Norvegia	13.9.2017
EU/1/17/1184	Riximyo	Islanda	11.7.2017
EU/1/17/1185	Rixathon	Islanda	11.7.2017
EU/1/17/1191	Dinutuximab beta Apeiron	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/17/1194	Febuxostat Mylan	Islanda	11.7.2017
EU/1/17/1195	Erelzi	Islanda	14.7.2017
EU/1/17/1195	Erelzi	Norvegia	7.7.2017
EU/1/17/1196	Kevzara	Islanda	14.7.2017

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/17/1196	Kevzara	Norvegia	5.7.2017
EU/1/17/1197	Oxervate	Islanda	24.7.2017
EU/1/17/1197	Oxervate	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/17/1197	Oxervate	Norvegia	17.7.2017
EU/1/17/1199	Cuprior	Islanda	13.9.2017
EU/1/17/1199	Cuprior	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/17/1199	Cuprior	Norvegia	13.9.2017
EU/1/17/1200	Besponsa	Islanda	24.7.2017
EU/1/17/1200	Besponsa	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/17/1200	Besponsa	Norvegia	13.7.2017
EU/1/17/1201	Skilarence	Islanda	14.7.2017
EU/1/17/1201	Skilarence	Norvegia	7.7.2017
EU/1/17/1202	Ucedane	Islanda	12.7.2017
EU/1/17/1202	Ucedane	Norvegia	5.7.2017
EU/1/17/1203	Insulin lispro Sanofi	Islanda	11.8.2017
EU/1/17/1203	Insulin Lispro Sanofi	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/17/1203	Insulin lispro Sanofi	Norvegia	18.8.2017
EU/1/17/1205	Blitzima	Islanda	9.8.2017
EU/1/17/1205	Blitzima	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/17/1205	Blitzima	Norvegia	1.8.2017
EU/1/17/1206	Tuxella	Islanda	9.8.2017
EU/1/17/1206	Tuxella	Liechtenstein	31.8.2017

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/17/1206	Tuxella	Norvegia	1.8.2017
EU/1/17/1207	Ritemvia	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/17/1207	Ritemvia	Islanda	10.8.2017
EU/1/17/1207	Ritemvia	Norvegia	1.8.2017
EU/1/17/1208	Trimbow	Islanda	11.8.2017
EU/1/17/1208	Trimbow	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/17/1208	Trimbow	Norvegia	9.8.2017
EU/1/17/1209	Reagila	Islanda	9.8.2017
EU/1/17/1209	Reagila	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/17/1209	Reagila	Norvegia	9.8.2017
EU/1/17/1210	Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisproksil Zentiva	Norvegia	8.8.2017
EU/1/17/1210	Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva	Islanda	10.8.2017
EU/1/17/1210	Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/17/1211	Entecavir Accord	Islanda	5.10.2017
EU/1/17/1211	Entecavir Accord	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/17/1211	Entecavir Accord	Norvegia	20.10.2017
EU/1/17/1212	Mavenclad	Islanda	13.9.2017
EU/1/17/1212	Mavenclad	Norvegia	30.8.2017
EU/1/17/1212	Mavenclad	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/17/1213	Maviret	Islanda	17.8.2017
EU/1/17/1213	Maviret	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/17/1213	Maviret	Norvegia	7.8.2017

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/17/1214	Bavencio	Islanda	4.10.2017
EU/1/17/1214	Bavencio	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/17/1214	Bavencio	Norvegia	25.9.2017
EU/1/17/1215	Fotivda	Islanda	13.9.2017
EU/1/17/1215	Fotivda	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/17/1215	Fotivda	Norvegia	31.8.2017
EU/1/17/1216	Imraldi	Islanda	12.9.2017
EU/1/17/1216	Imraldi	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/17/1216	Imraldi	Norvegia	11.9.2017
EU/1/17/1217	Nitisinone MendeliKABS	Islanda	19.9.2017
EU/1/17/1217	Nitisinone MendeliKABS	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/17/1217	Nitisinone MendeliKABS	Norvegia	1.9.2017
EU/1/17/1218	Rydapt	Islanda	4.10.2017
EU/1/17/1218	Rydapt	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/17/1218	Rydapt	Norvegia	25.9.2017
EU/1/17/1220	Tecentriq	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/17/1220	Tecentriq	Norvegia	27.9.2017
EU/1/17/1220	Tecentriq	Islanda	5.10.2017
EU/1/17/1221	Kisqali	Islanda	12.9.2017
EU/1/17/1221	Kisqali	Norvegia	30.8.2017
EU/1/17/1221	Kisqali	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/17/1222	Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan	Islanda	8.11.2017

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/17/1222	Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/17/1222	Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan	Norvegia	27.9.2017
EU/1/17/1223	Vosevi	Islanda	16.8.2017
EU/1/17/1223	Vosevi	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/17/1223	Vosevi	Norvegia	8.8.2017
EU/1/17/1224	Xermelo	Islanda	4.10.2017
EU/1/17/1224	Xermelo	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/17/1224	Xermelo	Norvegia	3.10.2017
EU/1/17/1225	Symtuza	Islanda	5.10.2017
EU/1/17/1225	Symtuza	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/17/1225	Symtuza	Norvegia	11.10.2017
EU/1/17/1226	Lutathera	Islanda	10.10.2017
EU/1/17/1226	Lutathera	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/17/1226	Lutathera	Norvegia	3.10.2017
EU/1/17/1227	Entecavir Mylan	Islanda	4.10.2017
EU/1/17/1227	Entecavir Mylan	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/17/1227	Entecavir Mylan	Norvegia	27.9.2017
EU/1/17/1228	Tookad	Islanda	29.11.2017
EU/1/17/1228	TOOKAD	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/17/1228	TOOKAD	Norvegia	22.11.2017
EU/1/17/1229	Dupixent	Islanda	10.10.2017
EU/1/17/1229	Dupixent	Liechtenstein	31.10.2017

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/17/1229	Dupixent	Norvegia	10.10.2017
EU/1/17/1230	Lacosamide Accord	Islanda	5.10.2017
EU/1/17/1230	Lacosamide Accord	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/17/1230	Lacosamide Accord	Norvegia	27.9.2017
EU/1/17/1232	Miglustat Gen.Orph	Islanda	30.11.2017
EU/1/17/1232	Miglustat Gen.Orph	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/17/1232	Miglustat Gen.Orph	Norvegia	27.11.2017
EU/1/17/1233	Zubsolv	Islanda	29.11.2017
EU/1/17/1233	Zubsolv	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/17/1233	Zubsolv	Norvegia	22.11.2017
EU/1/17/1234	Tremfya	Islanda	4.12.2017
EU/1/17/1235	Zejula	Islanda	4.12.2017
EU/1/17/1235	Zejula	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/17/1235	Zejula	Norvegia	27.11.2017
EU/1/17/1236	Trelegy Ellipta	Islanda	30.11.2017
EU/1/17/1236	Trelegy Ellipta	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/17/1236	Trelegy Ellipta	Norvegia	22.11.2017
EU/1/17/1237	Elebrato Ellipta	Islanda	30.11.2017
EU/1/17/1237	Elebrato Ellipta	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/17/1237	Elebrato Ellipta	Norvegia	27.11.2017
EU/1/17/1238	Nyxoid	Islanda	29.11.2017
EU/1/17/1238	Nyxoid	Liechtenstein	31.12.2017

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/17/1238	Nyxoid	Norvegia	27.11.2017
EU/1/17/1239	VeraSeal	Islanda	30.11.2017
EU/1/17/1239	VeraSeal	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/17/1239	VeraSeal	Norvegia	1.12.2017
EU/1/17/1240	Cyltezo	Islanda	29.11.2017
EU/1/17/1240	Cyltezo	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/17/1240	Cyltezo	Norvegia	1.12.2017
EU/1/17/1241	Ontruzant	Islanda	30.11.2017
EU/1/17/1241	Ontruzant	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/17/1241	Ontruzant	Norvegia	27.11.2017
EU/1/17/1242	Ritonavir Mylan	Islanda	29.11.2017
EU/1/17/1242	Ritonavir Mylan	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/17/1242	Ritonavir Mylan	Norvegia	22.11.2017
EU/1/17/1243	Imatinib Teva B.V.	Islanda	30.11.2017
EU/1/17/1243	Imatinib Teva B.V.	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/17/1243	Imatinib Teva B.V.	Norvegia	22.11.2017
EU/1/17/1244	Tacforius	Liechtenstein	31.12.2017
EU/2/16/197	CLYNAV	Islanda	13.7.2017
EU/2/16/197	CLYNAV	Liechtenstein	31.8.2017
EU/2/16/197	CLYNAV	Norvegia	18.7.2017
EU/2/17/211	Prevomax	Islanda	13.7.2017
EU/2/17/211	Prevomax	Norvegia	6.7.2017

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/2/17/212	Exzolt	Islanda	30.8.2017
EU/2/17/212	Exzolt	Liechtenstein	31.10.2017
EU/2/17/212	Exzolt	Norvegia	15.9.2017
EU/2/17/213	Innovax-ND-IBD	Islanda	11.9.2017
EU/2/17/213	Innovax-ND-IBD	Norvegia	18.9.2017
EU/2/17/214	VEPURED	Islanda	12.9.2017
EU/2/17/214	VEPURED	Norvegia	15.9.2017
EU/2/17/215	Suvaxyn PRRS MLV	Islanda	11.9.2017
EU/2/17/215	Suvaxyn PRRS MLV	Liechtenstein	31.10.2017
EU/2/17/215	Suvaxyn PRRS MLV	Norvegia	18.9.2017
EU/2/17/217	Nobivac LeuFel	Islanda	9.11.2017
EU/2/17/217	Nobivac LeuFel	Liechtenstein	31.12.2017
EU/2/17/217	Nobivac LeuFel	Norvegia	14.11.2017
EU/2/17/218	Bovilis Blue-8	Islanda	1.12.2017
EU/2/17/218	Bovilis Blue-8	Liechtenstein	31.12.2017
EU/2/17/218	Bovilis Blue-8	Norvegia	19.12.2017

ALLEGATO II

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione rinnovate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rilasciate negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2017:

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/07/401	alli	Islanda	14.7.2017
EU/1/07/401	alli	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/07/401	alli	Norvegia	5.7.2017
EU/1/07/402	Increlex	Islanda	12.7.2017
EU/1/07/402	Increlex	Norvegia	5.7.2017
EU/1/07/403	Atriance	Islanda	11.7.2017
EU/1/07/416	Ecalta	Islanda	13.9.2017
EU/1/07/416	Ecalta	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/07/416	Ecalta	Norvegia	22.9.2017
EU/1/07/421	Glubrava	Islanda	30.11.2017
EU/1/07/421	Glubrava	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/07/421	Glubrava	Norvegia	22.11.2017
EU/1/07/424	Torisel	Islanda	24.7.2017
EU/1/07/424	Torisel	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/07/424	Torisel	Norvegia	1.8.2017
EU/1/08/446	Privigen	Islanda	4.12.2017
EU/1/08/446	Privigen	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/08/446	Privigen	Norvegia	5.12.2017
EU/1/08/453	Prepandrix	Islanda	4.12.2017

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/08/453	Prepandrix	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/08/453	Prepandrix	Norvegia	5.12.2017
EU/1/12/784	Cuprymina	Islanda	11.8.2017
EU/1/12/784	Cuprymina	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/12/784	Cuprymina	Norvegia	9.8.2017
EU/1/12/787	Revestive	Islanda	13.7.2017
EU/1/12/787	Revestive	Norvegia	5.7.2017
EU/1/12/788	Seebri Breezhaler	Islanda	11.8.2017
EU/1/12/788	Seebri Breezhaler	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/12/788	Seebri Breezhaler	Norvegia	9.8.2017
EU/1/12/789	Enurev Breezhaler	Islanda	24.7.2017
EU/1/12/789	Enurev Breezhaler	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/12/789	Enurev Breezhaler	Norvegia	9.8.2017
EU/1/12/790	Tovanor Breezhaler	Islanda	14.8.2017
EU/1/12/790	Tovanor Breezhaler	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/12/790	Tovanor Breezhaler	Norvegia	9.8.2017
EU/1/12/794	Adcetris	Islanda	4.12.2017
EU/1/12/794	ADCETRIS	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/12/794	ADCETRIS	Norvegia	27.11.2017
EU/1/12/795	Forxiga	Islanda	13.9.2017
EU/1/12/795	Forxiga	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/12/795	Forxiga	Norvegia	27.9.2017

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/12/796	Picato	Islanda	24.7.2017
EU/1/12/796	Picato	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/12/796	Picato	Norvegia	8.8.2017
EU/1/12/797	Eylea	Islanda	10.8.2017
EU/1/12/797	Eylea	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/12/797	Eylea	Norvegia	18.8.2017
EU/1/12/798	Ibandronic acid Accord	Islanda	6.10.2017
EU/1/12/798	Ibandronic acid Accord	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/12/798	Ibandronic acid Accord	Norvegia	27.9.2017
EU/1/12/799	Memantine Merz	Islanda	24.7.2017
EU/1/12/799	Memantine Merz	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/12/799	Memantine Merz	Norvegia	9.8.2017
EU/1/12/800	Zoledronic Acid Hospira	Islanda	11.9.2017
EU/1/12/800	Zoledronic Acid Hospira	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/12/800	Zoledronsyre Hospira	Norvegia	4.9.2017
EU/1/12/801	Constella	Islanda	14.9.2017
EU/1/12/801	Constella	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/12/801	Constella	Norvegia	22.9.2017
EU/1/12/802	Capecitabine medac	Islanda	12.7.2017
EU/1/12/803	NexoBrid	Islanda	30.11.2017
EU/1/12/803	NexoBrid	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/12/803	NexoBrid	Norvegia	11.12.2017

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/12/805	AMYViD	Islanda	9.10.2017
EU/1/12/805	AMYViD	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/12/805	AMYViD	Norvegia	3.10.2017
EU/1/12/806	Ryzodeg	Islanda	4.10.2017
EU/1/12/806	Ryzodeg	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/12/806	Ryzodeg	Norvegia	10.10.2017
EU/1/12/807	Tresiba	Islanda	9.10.2017
EU/1/12/807	Tresiba	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/12/807	Tresiba	Norvegia	10.10.2017
EU/1/12/808	Imatinib Teva	Islanda	9.10.2017
EU/1/12/808	Imatinib Teva	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/12/808	Imatinib Teva	Norvegia	27.9.2017
EU/1/12/809	Betmiga	Islanda	6.10.2017
EU/1/12/809	Betmiga	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/12/809	Betmiga	Norvegia	3.10.2017
EU/1/12/811	Lyxumia	Islanda	6.10.2017
EU/1/12/811	Lyxumia	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/12/811	Lyxumia	Norvegia	9.10.2017
EU/1/12/812	Bexsero	Islanda	9.10.2017
EU/1/12/812	Bexsero	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/12/812	Bexsero	Norvegia	3.10.2017
EU/1/12/814	Zaltrap	Islanda	9.10.2017

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/12/814	Zaltrap	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/12/814	Zaltrap	Norvegia	27.9.2017
EU/1/12/815	Selincro	Islanda	30.11.2017
EU/1/12/815	Selincro	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/12/815	Selincro	Norvegia	1.12.2017
EU/1/13/813	Perjeta	Islanda	19.12.2017
EU/1/13/813	Perjeta	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/13/817	Actelsar HCT	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/13/819	JETREA	Islanda	15.12.2017
EU/1/13/819	JETREA	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/13/819	JETREA	Norvegia	19.12.2017
EU/1/13/902	Translarna	Islanda	12.7.2017
EU/1/13/902	Translarna	Norvegia	5.7.2017
EU/1/14/987	Holoclar	Islanda	19.12.2017
EU/1/16/1094	Ninlaro	Islanda	6.10.2017
EU/1/16/1094	Ninlaro	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/16/1094	Ninlaro	Norvegia	26.9.2017
EU/1/16/1121	Zalmoxis	Islanda	24.7.2017
EU/1/16/1121	Zalmoxis	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/16/1121	Zalmoxis	Norvegia	4.8.2017
EU/1/16/1138	Venclyxto	Islanda	6.11.2017
EU/1/16/1138	Venclyxto	Norvegia	14.11.2017

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/16/1139	Ocaliva	Islanda	8.12.2017
EU/1/16/1139	Ocaliva	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/16/1139	Ocaliva	Norvegia	18.12.2017
EU/1/16/1143	Lartruvo	Islanda	6.10.2017
EU/1/16/1143	Lartruvo	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/16/1143	Lartruvo	Norvegia	27.9.2017
EU/1/16/1169	Alecensa	Islanda	8.12.2017
EU/1/16/1169	Alecensa	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/16/1169	Alecensa	Norvegia	15.12.2017
EU/1/43/890	Cometriq	Norvegia	3.8.2017
EU/2/12/142	Cardalis	Islanda	4.7.2017
EU/2/12/144	Contacera	Islanda	5.12.2017
EU/2/12/144	Contacera	Liechtenstein	31.12.2017
EU/2/12/144	Contacera	Norvegia	15.12.2017
EU/2/12/145	Kexxtone	Liechtenstein	31.12.2017
EU/2/12/145	Kexxtone	Norvegia	28.12.2017
EU/2/12/147	Pexion	Islanda	5.12.2017
EU/2/12/147	Pexion	Liechtenstein	31.12.2017
EU/2/12/147	Pexion	Norvegia	6.12.2017

ALLEGATO III

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione prorogate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rilasciate negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2017:

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/01/177/002	SonoVue	Norvegia	4.9.2017
EU/1/03/256/022	Humira	Islanda	19.12.2017
EU/1/03/256/022	Humira	Norvegia	10.11.2017
EU/1/04/292/013-015	Mimpara	Islanda	15.9.2017
EU/1/04/292/013-015	Mimpara	Norvegia	28.8.2017
EU/1/06/356/020-022	Exjade	Norvegia	28.11.2017
EU/1/06/356/020-022	Exjade	Islanda	1.12.2017
EU/1/07/418/011-013	Celsentri	Norvegia	3.8.2017
EU/1/07/418/011-013	Celsentri	Islanda	13.7.2017
EU/1/07/422/015	Tasigna	Islanda	4.12.2017
EU/1/07/422/015	Tasigna	Norvegia	28.11.2017
EU/1/07/436/006	Isentress	Islanda	9.8.2017
EU/1/07/436/006	Isentress	Norvegia	7.8.2017
EU/1/08/481/004-005	Kuvan	Islanda	10.8.2017
EU/1/08/481/004-005	Kuvan	Norvegia	13.7.2017
EU/1/09/522/003	ellaOne	Islanda	1.12.2017
EU/1/09/522/003	ellaOne	Norvegia	10.11.2017
EU/1/09/531/022-033	Instanyl	Islanda	6.11.2017
EU/1/09/539/005-006	Samsca	Islanda	5.10.2017

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/09/539/005-006	Samsca	Norvegia	18.9.2017
EU/1/10/618	Prolia	Norvegia	27.9.2017
EU/1/11/703	Xgeva	Norvegia	27.9.2017
EU/1/12/753/018-019	Signifor	Islanda	4.10.2017
EU/1/12/753/018-019	Signifor	Norvegia	18.9.2017
EU/1/12/787/003	Revestive	Norvegia	5.7.2017
EU/1/12/787/003	Revestive	Islanda	13.7.2017
EU/1/13/846/002-003	Xtandi	Norvegia	3.10.2017
EU/1/13/846/002-003	Xtandi	Islanda	6.10.2017
EU/1/13/860/003	Nexium Control	Islanda	11.7.2017
EU/1/13/860/003	Nexium Control	Norvegia	5.7.2017
EU/1/15/1070/002	Oncaspar	Islanda	19.12.2017

ALLEGATO IV

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione revocate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rilasciate negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2017:

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di ritiro
EU/1/00/167	Prevenar	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/00/167	Prevenar	Norvegia	11.12.2017
EU/1/00/167	Prevenar	Islanda	1.12.2017
EU/1/07/394	Optaflu	Norvegia	18.10.2017
EU/1/07/398	Optimark	Islanda	10.10.2017
EU/1/09/561	Clopidogrel Teva Pharma	Islanda	11.7.2017
EU/1/11/674	Repso	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/11/674	Repso	Norvegia	8.8.2017
EU/1/11/674	Repso	Islanda	10.8.2017
EU/1/13/868	EVARREST	Liechtenstein	31.12.2017
EU/1/13/868	EVARREST	Norvegia	28.11.2017
EU/1/13/868	EVARREST	Islanda	4.12.2017
EU/1/14/976	Zontivity	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/15/996	Ristempa	Liechtenstein	31.10.2017
EU/1/15/996	Ristempa	Norvegia	9.10.2017
EU/1/15/996	Ristempa	Islanda	9.10.2017
EU/1/16/1113	Enzepi	Islanda	11.8.2017
EU/1/16/1113	Enzepi	Liechtenstein	31.8.2017
EU/1/16/1113	Enzepi	Norvegia	8.8.2017

ALLEGATO V

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione sospese

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rilasciate negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2017:

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di sospensione

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE
(EPSO)**BANDO DI CONCORSO GENERALE**

(2018/C 305/13)

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale:

EPSO/AST-SC/07/18 — AGENTI DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE ARMATI (SC 1/SC 2)

Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 305 A del 30 agosto 2018.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO <https://epso.europa.eu/>

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9072 — KKR/Altice/SFR Filiale)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 305/14)

1. In data 24 agosto 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- KKR & Co. Inc («KKR») (Stati Uniti),
- Altice France S.A. («Altice») (Francia), appartenente al gruppo Altice,
- SFR Filiale SAS («SFR Filiale»), controllata da Altice.

KKR e Altice acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di SFR Filiale.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- KKR: impresa di investimento che fornisce servizi di gestione degli attivi e soluzioni per il mercato dei capitali,
- Altice: telecomunicazioni, contenuti, media, intrattenimento e servizi pubblicitari,
- SFR Filiale: attività relativa alle torri di telecomunicazioni di SFR S.A., controllata di Altice in Francia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9072 — KKR/Altice/SFR Filiale

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il "regolamento sulle concentrazioni").

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT